



ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

Il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia con sede e domicilio fiscale in piazza Cavour 1, 01016 Tarquinia, C.F. n. 90144420560, rappresentato dal Direttore, dott. Vincenzo Bellelli

E

La Scuola Superiore Meridionale (in prosieguo anche: SSM) con sede in via Mezzocannone n. 4, C.F. 95315120634, nella persona del Prof. Arturo De Vivo in qualità di Responsabile della Scuola Superiore Meridionale

di seguito congiuntamente definiti per brevità anche “Parti” o ciascuna singolarmente “Parte”

PREMESSO

- Che la Scuola Superiore Meridionale (in prosieguo anche: SSM) è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile;
- Che la Scuola Superiore Meridionale, tra le sue articolazioni accademiche interdisciplinari, annovera l’area umanistico-giuridica nell’ambito della quale sono attivi:
 - a. il Corso di Allievi Ordinari di I e II livello (Laurea Triennale e Specialistica) in «Archeologia e culture del Mediterraneo antico. Ricerca storica, conservazione, fruizione del patrimonio»;
 - b. il Programma di dottorato in «Archeologia e culture del Mediterraneo antico. Ricerca storica, conservazione, fruizione del patrimonio» con la finalità di formare gli allievi alla lettura e interpretazione contestuale di oggetti, spazi, pratiche e fenomeni di tipo culturale, sociale, economico e religioso nell’ambito di un corso avanzato di studio e ricerca fondato su un approccio multi e interdisciplinare, dove fulcro d’interesse è il patrimonio archeologico approcciato come campo di ricerca antichistica, declinato dall’indagine storica e letteraria fino alla conservazione, gestione e fruizione;
 - c. area di ricerca in «Archeologia e culture del Mediterraneo antico. Ricerca storica, conservazione, fruizione del patrimonio» finalizzata all’analisi delle interconnessioni tra culture e centri mediterranei, tematiche riguardanti l’Italia centro meridionale e i siti vesuviani, l’interazione tra testi storici, letterari e documentazione archeologica, la riflessione su corpora digitali e nuove forme di documentazione delle testimonianze, il settore del restauro, della conservazione e le buone pratiche di gestione del patrimonio.

- Che la Scuola Superiore Meridionale, ai sensi delle disposizioni statutarie e nell'ambito delle proprie finalità, collabora con le Amministrazioni, le Istituzioni e gli Enti locali per uno sviluppo economico, sociale e culturale del territorio al fine di incentivare la disseminazione culturale del sapere ed incentiva rapporti di collaborazione con enti ed organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni;
- Che l'art. 33, c. 3, lett. b), n. 23bis) del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, modificato dal DPCM 24 giugno 2021, n. 123, art. 1, c. 1, lett. bb) recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", istituiva come parco archeologico di rilevante interesse culturale, dotato di autonomia speciale, il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia;
- Che, ai sensi dell'art. 43, c. 2 del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia è "dotato di autonomia tecnico-scientifica e svolge funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in sua consegna, assicurandone la pubblica fruizione (...) e può sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca";
- Che il Direttore del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, ai sensi del c. 4, lett. n) del citato articolo, "svolge attività di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza";
- Che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata al riallestimento e allo studio di sezioni delle collezioni museali di competenza del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia con specifico riferimento alle raccolte architettoniche;
- Che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;
- è interesse comune delle Istituzioni, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
- le attività previste dal presente Accordo sono da intendersi come deputate ad assicurare gli scambi di esperienze e di collaborazioni professionali necessari al reciproco supporto ed alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività;
- Che il presente Accordo è stato formalmente approvato dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali con nota prot. 27609 dell'11/04/2023;
- Che il presente Accordo è stato formalmente approvato con delibera del Comitato Ordinatore della Scuola Superiore Meridionale del 15/05/2023;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. Limitatamente al conseguimento delle finalità del presente Accordo, potranno essere individuate e realizzate ulteriori modalità di collaborazione che saranno concordate tra le Parti e comunicate alle amministrazioni di competenza.

ART. 2

1. Con il presente Accordo e per tutta la durata prevista, le Parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente i seguenti temi di ricerca e didattica:

- studio, documentazione e catalogazione delle serie architettoniche fittili parte del patrimonio museale del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia per specifici lotti che saranno concordati su specifica autorizzazione da parte del Parco;
- collaborazione all'allestimento museale del materiale oggetto di studio;
- pubblicazione dei risultati raggiunti;
- organizzazione di seminari, convegni e attività di comunicazione scientifica e divulgazione ai fini della valorizzazione del patrimonio.

2. Le Parti dichiarano, altresì, la propria collaborazione a promuovere, secondo la disponibilità del proprio personale tecnico-scientifico e senza oneri di spesa:

- conferenze illustrative e tirocini formativi, come previsti dalla normativa vigente, concernenti le attività svolte.

ART. 3

1. Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.

2. Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte supporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza, senza oneri aggiuntivi per l'utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione dalle altre Parti. L'autorizzazione all'accesso non implicherà la concessione dell'uso esclusivo di spazi e strutture.

3. Il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia potrà contribuire con proprio personale e per eventuali diverse esigenze, di collaborazione e di coordinamento, alle attività di ricerca.

4. Le attività di analisi saranno concordate con il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, che fornirà le opportune prescrizioni con apposita autorizzazione (per qualsiasi manufatto e/o superficie), al fine di assicurare la tutela e la conservazione dei contesti oggetto di analisi.

ART. 4

I Responsabili scientifici dell'Accordo di collaborazione in argomento sono:

- per il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, il Direttore, dott. Vincenzo Bellelli che si potrà avvalere, per le specifiche competenze e per i servizi interessati, dei funzionari del Parco;
- per la SSM, il Responsabile prof. Arturo De Vivo che si potrà avvalere, per le specifiche competenze e per i servizi interessati, del prof. Carlo Rescigno responsabile pro tempore del corso di Dottorato ACMA, Archeologie e Culture del Mediterraneo Antico.

ART. 5

1. I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a garantire la massima riservatezza, a non divulgare a terzi informazioni, dati, metodi di analisi, ricerche di cui saranno a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto di studio e ad utilizzare gli stessi per le finalità del presente Accordo. È consentito a ciascuna Parte di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti e cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'Accordo. I dati raccolti nel corso della ricerca potranno essere utilizzati per il lavoro scientifico della Parti, in particolari per le tesi di dottorato/specializzazione in corso.
3. Si stabilisce che una copia di tutta la documentazione relativa all'attività prodotta andrà consegnata in formato digitale al Parco di Cerveteri e Tarquinia che potrà farla confluire all'interno dei propri database informativi.
4. Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti scientifici, frutto della collaborazione, potranno formare oggetto di specifica regolamentazione conformemente alle attività istituzionali.
5. I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente Accordo hanno carattere riservato e possono essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o parzialmente, pubblicando i risultati su riviste nazionali e internazionali su libri o in occasione di congressi, convegni, seminari, concordando i termini e le modalità delle pubblicazioni; le Parti sono inoltre tenute in ogni caso a citare l'Accordo nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.
6. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo. Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

ART. 6

1. Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
2. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.
3. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo,

straordinario e/o estraneo all'azionaria istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine delle Parti.

ART. 7

Il presente Accordo di collaborazione avrà durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo Accordo sottoscritto dalle Parti. Alla scadenza dell'Accordo le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

ART. 8

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo con preavviso di almeno tre mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata AR o con PEC.

ART. 9

Ciascuna Parte provvede alle coperture assicurative di legge del proprio personale e degli eventuali consulenti esterni e/o ulteriori soggetti impiegati a qualunque titolo che, in virtù del presente Accordo, verranno chiamati a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

ART. 10

1. Il personale e tutti gli eventuali consulenti esterni e/o ulteriori soggetti impiegati a qualunque titolo dalle Parti contraenti comunque designati sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento agli obblighi di cui all'art. 20 dello stesso, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

2. Il personale delle Parti, compresi tutti gli eventuali consulenti esterni e/o ulteriori soggetti impiegati a qualunque titolo dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

3. Ciascuna Parte, ove previsto, provvederà alla fornitura di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale al proprio personale e agli eventuali consulenti esterni e/o ulteriori soggetti impiegati dall'Associazione a qualunque titolo che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

ART. 11

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo, la questione sarà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora ciò non fosse possibile, il foro competente è quello di Roma.

ART. 12

Il presente Accordo è sottoscritto in modalità digitale in un unico originale informatico.

L'imposta di bollo del presente Accordo sarà assolta in maniera virtuale secondo le modalità prescritte dalla legge.

Trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale esso sarà registrato nel solo caso d'uso, a taxa fissa (art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86) e le relative spese saranno assunte a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. 13

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo siano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs.101/2018 e dal Regolamento (UE) 2016/679 GDPR.

ART. 14

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Le Parti sono, altresì, tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Roma, lì

Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia
Ministero della Cultura
Il Direttore
Dott. Vincenzo Bellelli

Scuola Superiore Meridionale
Il Responsabile
Prof. Arturo De Vivo